



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 6 DEL 08-02-2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X		GAMBIRASIO SIMONE	X	
SPREAFICO FRANCO	X		MANGIONE ANDREA		X
MILANI ROBERTO	X		LOSA FABRIZIO	X	
MILANI SAULO	X		PREVITALI PIER ANSELMO	X	
MANGILI LICIA	X		MALIGHETTI CHRISTIAN	X	
SANTINA PIAZZI PAOLO	X				

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. EMANUELA SEGHIZZI, Segretario Comunale.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco. Si mantengono le agevolazioni per le famiglie numerose, quella per le coppie giovani con figli piccoli, inoltre è previsto l'abbattimento del 20% per chi effettua il compostaggio domestico. Le scadenze mantengono una distanza di sei mesi: luglio e gennaio, mentre per il versamento in un'unica soluzione la scadenza è a ottobre.

Il Ragioniere Aliverti spiega che la quota fissa aumenta del 4,7% in media, mentre sulla quota variabile la percentuale di aumento è del 1% circa, gli aumenti vanno dai 2 ai 6 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.

Losa chiede come mai l'aumento è di € 2.000,00 quindi del 2% mentre l'aumento delle tariffe è del 4%.

Losa rileva che l'aumento continuo della tariffa disincentiva la raccolta differenziata. Porta come esempio il comune di Vercurago che non ha aumentato le tariffe, rileva che a livello minimo potevano essere mantenute uguali a fronte di un aumento del costo del servizio così contenuto (€ 2.000,00).

Risponde il Sindaco precisando che la raccolta differenziata più è spinta e più costa perché oltre al costo delle diverse raccolte settimanali c'è il costo della selezione. Il Sindaco precisa che la normativa descrive come calcolare i costi che compongono la tariffa e che per la legge i costi devono essere coperti totalmente dagli utenti.

Losa precisa che i costi sono 176.224 euro e di questi costi 109.000 sono costi legati alla raccolta e alla gestione della piazzola ecologica, mentre € 67.000 circa sono i costi amministrativi: in questa quota di costi il comune ha il margine per definire il costo del servizio.

Il Sindaco ribadisce che nel caso di aumento del servizio negli anni successivi è difficile recuperare l'aumento.

Aliverti precisa che lo squilibrio tra famiglie e attività produttive è dovuto alla modalità della ripartizione del costo tramite i coefficienti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

Visti inoltre:

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68 i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
- il comma 683 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che all'art. 172 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 pubblicato in G.U. n. 292 del

17.12.2018 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Atteso inoltre che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.11.2015;

Visti gli artt. 33 e 46 del suindicato Regolamento che stabiliscono rispettivamente che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Richiamato in particolare l'articolo 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 che stabilisce che i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la prescritta relazione, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione separata del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il Piano Finanziario per l'anno 2019 redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, predisposto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana SILEA S.p.A., trasmesso in data 22 novembre 2018, prot. n. 22314/1SAG/MP/dm, e registrato in data 23 novembre 2018, prot. n. 6318, con annessa scheda illustrativa dei servizi di cui si allega un riepilogo del prospetto economico – finanziario (allegato 1);

Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno specifico rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere economico ed il beneficio che il singolo riceve dal servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 34, comma 4, del regolamento comunale del tributo alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento; per l'anno 2019 si conferma la percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 nella misura del 66 per cento; pertanto si conferma la riduzione minima dell'1 per cento della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche;

Dato atto che è stato redatto dall'Ufficio Tributi l'allegato prospetto di articolazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate in base ai criteri del D.P.R. 158/99 e più precisamente:

- articolazione della tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e in una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;
- copertura integrale dei costi definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 654, della Legge 147/2013, riprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per valutare la raccolta differenziata alle stesse imputabili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 34, comma 4, del regolamento comunale IUC;
- suddivisione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura al valor minimo rispetto a quanto proposto nelle tabelle 2, 3b e 4b dello stesso decreto.

Atteso che l'articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- comma 649 – riduzione della quota variabile del tributo TARI per avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- comma 659 – riduzioni tariffarie ed esenzioni che il Comune con regolamento può disciplinare;
- comma 660 - le ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- comma 662 e 663 – servizio di gestione rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a

tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

Considerato che il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della IUC – componente TARI prevede:

- che ai sensi dell'art. 44 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale l'ammontare globale delle riduzioni tariffarie previste per l'attività di recupero delle utenze non domestiche non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2019 in euro 2.000,00 (duemila/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- che ai sensi dell'art. 46 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2019 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2019 in euro 1.000,00 (euro mille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2019 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00.= (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI - alle seguenti condizioni:

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali ai fini del tributo TARI;
 - indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 23.000,00.=; si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità all'atto della presentazione della richiesta;
 - Presenza di un figlio nato tra l'1.01.2017 ed l'1.01.2020;
 - Regolarità dei pagamenti per l'anno 2019.
 - Presentazione tassativa della domanda entro il 31.01.2020;
- Tale agevolazione non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2019 in euro 2.000,00.=; in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni.

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 così recita: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI"; ritenuto pertanto opportuno stabilire le seguenti rate di versamento della TARI:

- prima rata scadenza 16.07.2019;
- seconda rata scadenza 16.01.2020;
- versamento in unica soluzione 16.10.2019

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla loro esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Udita la presentazione relativa a quanto in oggetto;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Losa, Previtali e Malighetti) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di determinare per l'anno 2019 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) con decorrenza 01.01.2019, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019;

a) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,468	35,64
2 componenti	0,547	83,17
3 componenti	0,602	106,93
4 componenti	0,647	130,69
5 componenti	0,692	172,27
6 o più componenti	0,725	201,98

b) Utenze non domestiche

Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,337	0,415
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,705	0,880
Stabilimenti balneari	0,400	0,497
Esposizioni, autosaloni	0,316	0,399
Alberghi con ristorante	1,126	1,404
Alberghi senza ristorante	0,842	1,047
Case di cura e riposo	1,000	1,249
Uffici, agenzie, studi professionali	1,052	1,312
Banche ed istituti di credito	0,579	0,719
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,915	1,136
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,126	1,406
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,758	0,943
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,968	1,206
Attività industriali con capannoni di produzione	0,452	0,559
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,579	0,719
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,093	6,339
Bar, caffè, pasticceria	3,830	4,765
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,852	2,306
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,620	2,012
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,377	7,944
Discoteche, night-club	1,094	1,368

c) Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

3. di confermare in toto quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale introducendo unicamente le seguenti modifiche:

- Scadenza presentazione modulistica a pena di decadenza sia per le utenze domestiche che non domestiche: 31.01.2020;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2019 a titolo di TARI:
- (Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. inferiore od uguale a € 23.000,00.=; (dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità all'atto della presentazione della domanda);

4. di confermare, per l'anno 2019, un contributo di € 40,00.= (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI - alle seguenti condizioni:

- Residenza nel Comune di Monte Marengo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali ai fini del tributo TARI;
- indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 23.000,00.=; si precisa che la dichiarazione deve essere in corso di validità all'atto della presentazione della richiesta;
- Presenza di un figlio nato tra l'1.01.2017 ed l'1.01.2020;
- Regolarità dei pagamenti TARI per l'anno 2019.
- Presentazione tassativa della domanda entro il 31.01.2020;

Tale agevolazione non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2019 in euro 2.000,00.=; in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e sarà riconosciuto un solo

contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni.

5. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente al tributo TARI;

6. di approvare, per l'annualità 2019, le seguenti scadenze di versamento del Tributo sui rifiuti (TARI):

- prima rata scadenza 16.07.2019;
- seconda rata scadenza 16.01.2020;
- versamento in unica soluzione 16.10.2019.

7. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

8. di trasmettere telematicamente mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13 – bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Losa, Previtali e Malighetti) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVE
SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019**

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Li 02-02-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 11 del 02-02-2019

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVE
SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019**

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 02-02-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 11 del 02-02-2019

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 08-02-2019, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 11-02-2019 al 26-02-2019 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) anno 2019				Allegato 1)	
			Costi Fissi	Costi Variabili	Costi Totali
CGIND (a)	CSL	Spazzamento e lavaggio strade	€ 5.896,66	€ 2.500,00	€ 8.396,66
	CRT	Raccolta e trasporto rsu		€ 13.049,52	€ 13.049,52
	CTS	Smaltimento RSU		€ 21.617,20	€ 21.617,20
	AC	altri costi	€ 1.091,20		€ 1.091,20
	a)	Gestione rifiuti indifferenziati	€ 6.987,86	€ 37.166,72	€ 44.154,58
CGD (b)	CRD	Raccolta differenziata		€ 34.972,80	€ 34.972,80
	CTR	Costi raccolta e trasporto RSU		€ 22.904,40	€ 22.904,40
	b)	Gestione differenziata		€ 57.877,20	€ 57.877,20
CG (a+b)			€ 6.987,86	€ 95.043,92	€ 102.031,78
CARC		Costi amministrativi, accertamento, riscossione	€ 15.764,00		€ 15.764,00
CGG		Costi gestione generale	€ 47.613,59		€ 47.613,59
CCD		Costi comuni diversi	€ 3.330,10		€ 3.330,10
CC			€ 66.707,69	€ -	€ 66.707,69
Amm		Ammortamenti	€ 7.180,80		€ 7.180,80
Acc		Accantonamenti	€ 304,70		€ 304,70
CK			€ 7.485,50		€ 7.485,50
TOTALE			€ 81.181,05	€ 95.043,92	€ 176.224,97

TARI ANNO 2019

TASSA SUI RIFIUTI - ARTICOLAZIONI TARIFFE ANNO 2019

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

IMPORTI CON IVA	
Parte variabile totale	€ 71.517,19
Quantità totale Rsu	714.185,00
Costo Unitario (Cu=Cvd/Qd)	0,10
Quota unitaria (Quv=Qd/N.fam. Corretto)	593,23

Kb= coefficiente di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (DPR 158/99)

componenti numero familiare	N(n) famiglie	Coef. Kb min	Num. Famiglie corretto (N*Kb)	kb (n)	Kb(n).N(n)	Quv	Importo totale tariffa variabile (TotTVd) €	
1	177	0,60	106,20	43,08	18.797,40	35,642758	€ 6.308,77	
2	180	1,40	252,00	102,20	45.360,00	83,166436	€ 14.969,96	
3	187	1,80	336,60	170,10	62.944,20	106,928274	€ 19.995,59	
4	161	2,20	354,20	285,56	57.026,20	130,690113	€ 21.041,11	
5	37	2,90	107,30	78,01	3.970,10	172,273331	€ 6.374,11	
6 o più	14	3,40	47,60	36,72	666,40	201,975629	€ 2.827,66	
							€	71.517,19

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Importi con IVA	18.806,40
Parte Fissa totale UnD	1,05222927
Quota unitaria parte fissa	€/mq

	Attività	Kc min.	Kd max.	Kc - Monte Marenzo	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,320	981,00	313,92	0,337	330,32
2	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,670	0,00	0,00	0,705	0,00
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,380	0,00	0,00	0,400	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,300	342,00	102,60	0,316	107,96
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,070	0,00	0,00	1,126	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,800	0,00	0,00	0,842	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,950	1.217,00	1156,15	1,000	1.216,53
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,000	410,00	410,00	1,052	431,41
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,550	115,00	63,25	0,579	66,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,870	135,00	117,45	0,915	123,58
	- idem utenze giornaliere	1,74	2,22	1,740	0,00	0,00	1,831	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,070	73,00	78,11	1,126	82,19
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	0,720	1.198,00	862,56	0,758	907,61
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,920	793,00	729,56	0,968	767,66
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,430	16.062,00	6906,66	0,452	7.267,39
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,550	3.883,00	2135,65	0,579	2.247,19
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere	4,84	7,42	4,840	426,00	2061,84	5,093	2169,53
17	Bar, caffè, pasticceria	9,68	14,84	9,680	0,00	0,00	10,186	0,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,64	6,28	3,640	281,00	1022,84	3,830	1.076,26
		1,76	2,38	1,760	756,00	1330,56	1,852	1.400,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,540	0,00	0,00	1,620	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere	6,06	10,44	6,060	96,00	581,76	6,377	612,14
		12,12	20,88	12,120	0,00	0,00	12,753	0,00
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,040	0,00	0,00	1,094	0,00
						17872,91		18.806,40

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

CVnd 23.346,56
 QTnd 146.115,28
 Cu 0,160

	Attività	Kd min.	Kd max.	Kd Monte Marenzo	Stot(ap)	Prod. Equivalente RSU (Pe=Kd*S)	Quota unitaria €/mq	Importo totale tariffa variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,600	981	2.550,60	0,415433	407,539356
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	5,510	0	0,00	0,880397	0,000000
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,110	0	0,00	0,496921	0,000000
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,500	342	855,00	0,399454	136,613404
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,790	0	0,00	1,404482	0,000000
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,550	0	0,00	1,046571	0,000000
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,820	1.217	9.516,94	1,249493	1.520,633418
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,210	410	3.366,10	1,311808	537,841381
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,500	115	517,50	0,719018	82,687061
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornalieri	7,11	9,12	7,110	135	959,85	1,136048	153,366522
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,67	13,68	10,665	0	0,00	1,704072	0,000000
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	8,80	12,45	8,800	73	642,40	1,406079	102,643802
13	Carrozeria, autofficina, elettrauto	5,90	8,50	5,900	1.198	7.068,20	0,942712	1.129,369432
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,55	9,48	7,550	793	5.987,15	1,206352	956,637361
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,50	7,50	3,500	16.062	56.217,00	0,559236	8.982,451173
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornalieri	4,50	8,92	4,500	3.883	17.473,50	0,719018	2.791,946575
17	Bar, caffè, pasticceria	39,67	60,88	39,670	426	16.899,42	6,338542	2.700,219062
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	59,51	91,32	59,505	0	0,00	9,507814	0,000000
19	Plurilicenze alimentari ero miste	29,82	51,47	29,820	281	8.379,42	4,764692	1.338,878471
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornalieri	14,43	19,55	14,430	756	10.909,08	2,305651	1.743,071997
21	Discoteche, night-club	12,59	21,41	12,590	0	0,00	2,011652	0,000000
		49,72	85,60	49,720	96	4.773,12	7,944349	762,657512
		74,58	128,40	74,580	0	0,00	11,916524	0,000000
		8,56	13,45	8,560	0	0,00	1,367732	0,000000
						146.115,28		23.346,556527